



Il compenso professionale

Premessa.

L'intervento affronterà il tema del compenso professionale e delle forme di tutela del corrispettivo del contratto d'opera professionale.

Dapprima, in una breve premessa, andremo ad inquadrare giuridicamente il contratto tra committente (privato e pubblico) ed il professionista ingegnere e/o architetto, per poi approfondire i profili relativi alla disciplina contrattuale del rapporto (e del compenso), agli obblighi normativi vigenti in detta materia per i professionisti, alle conseguenze della violazione di detti obblighi e soprattutto al delicato tema della determinazione giudiziale del compenso in assenza di contratto ed a quello dell'assolvimento dell'onere della prova nelle varie forme di tutela giudiziale che l'ordinamento ci consente per il recupero di un credito per compenso professionale.

Cenni generali ed inquadramento normativo.

L'attività professionale dell'ingegnere, dell'architetto o di ogni altro esercente una professione intellettuale regolamentata, cioè condizionata all'iscrizione ad un Albo professionale, è disciplinata dagli artt. 2229 e seguenti del codice civile i quali fissano sostanzialmente la seguente disciplina:

- a) La prestazione d'opera intellettuale determina la costituzione di un contratto d'opera e non di un contratto d'appalto, con tutte le conseguenti differenze di disciplina tra le due categorie negoziali soprattutto sotto il profilo della natura dell'obbligazione, della responsabilità per vizi dell'opera e del grado di colpa.
- b) Il prestatore d'opera intellettuale deve eseguire personalmente l'incarico ma può comunque valersi sotto la propria responsabilità, di sostituti ed ausiliari a condizione che la collaborazione di altri sia consentita dal contratto e non sia contraria agli usi o incompatibile con l'oggetto della prestazione (art. 2232 c.c.);
- c) Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto con il limite della contrarietà a norme imperative;
- d) La diligenza richiesta al professionista è una diligenza qualificata, superiore a quella che viene richiesta ad una persona comune (c.d. diligenza del buon padre di famiglia), ed è commisurata alla prestazione che lo stesso deve eseguire.
Il professionista, infatti, risponde per negligenza, imprudenza e colpa



lieve, atteso il maggior grado professionale che si presume in capo allo stesso.

Il medesimo risponde normalmente per colpa lieve; nella sola ipotesi che la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, l'art. 2236 c.c. prevede un'attenuazione di responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave. Pertanto, la prova dell'esistenza di tale presupposto, derogando alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista; peraltro, la domanda di risarcimento del danno, basata sulla colpa grave, contiene quella per colpa lieve;

- e) Il cliente può in ogni momento recedere dal contratto, rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera sino a quel momento svolta;
- f) Anche il professionista può recedere dal contratto per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese e del compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente (art. 2237)
- g) La disciplina codicistica (art. 2236) sulla determinazione del compenso prevede che *"Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene] ⁽¹⁾ [1657, 1709, 1755, 2225].*
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione".

L'art. 9 del D.L. 1/2012 ha abrogato le tariffe professionali ed ha stabilito che per la liquidazione giudiziale dei compensi il giudice dovrà fare riferimento a parametri ministeriali, fissati con decreto per le diverse categorie professionali.

L'inciso relativo al parere dell'associazione professionale deve ritenersi abrogato in quanto le norme corporative sono state soppresse con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Il contratto di incarico professionale

La legge 124 del 2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" modificando l'articolo 9 comma 4 del D.L. n. 1 del 24.01.2012, ha introdotto per i professionisti l'obbligo di preventivo di spesa in forma scritta.

Recita detta disposizione: "



3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio (3).

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

La predetta previsione normativa è entrata in vigore il 29 agosto 2017.

Il preventivo ed il contratto.

Preliminarmente occorre rimarcare la differenza tra due diversi istituti giuridici correlati all'incarico di prestazione d'opera professionale, quello del preventivo, la cui obbligatorietà in forma scritta seppur di massima è stata sancita dalla citata previsione normativa ed il contratto di conferimento dell'incarico professionale, per il quale nessuna norma dell'ordinamento prevede la forma scritta ad substantiam, essendo semmai opportuno adottarla ad probationem, per tutta una serie di ripercussioni anche sull'assolvimento dell'onere della prova in caso di recupero coattivo giudiziale del credito, anche nella forma del giudizio monitorio.

Natura giuridica del preventivo "di massima".

Il preventivo costituisce uno strumento per determinare il corrispettivo di una prestazione professionale. Dal punto di vista giuridico è una proposta di contratto attraverso al quale un professionista si impegna ad eseguire determinate prestazioni dietro un corrispettivo compenso.



Solo nel momento in cui interviene da parte del cliente l'accettazione di detta proposta contrattuale il contratto di incarico professionale può dirsi concluso e di conseguenza il cliente si vincola e diventa debitore del professionista dell'importo indicato quale compenso nel preventivo.

Il preventivo può essere accettato in forma scritta mediante restituzione da parte del cliente del preventivo sottoscritto per accettazione in forma espressa. Il momento perfezionativo del contratto è dunque quello nel quale il proponente professionista riceve il preventivo sottoscritto per accettazione dal cliente.

Una volta perfezionato il rapporto negoziale mediante l'accettazione della proposta contrattuale contenuta nel preventivo sottoscritto per accettazione, i conseguenti obblighi economici ivi contenuti saranno coercibili, nelle forme che vedremo più avanti.

Il preventivo può tuttavia, secondo gli insegnamenti giurisprudenziali in materia, essere accettato per facta concludentia.

La giurisprudenza ha ritenuto costituire comportamenti concludenti ad esempio la sottoscrizione del mandato dopo aver ricevuto e visionato il relativo preventivo, ovvero l'aver dato esecuzione al contratto da parte del cliente mediante versamento dell'acconto previsto nel preventivo etc.).

La recente riforma contenuta nel citato articolo 9 comma 4 ha disposto, come abbiamo visto, a partire dai rapporti di prestazione d'opera professionale sorti dopo l'entrata in vigore della norma (29 agosto 2017), un triplice obbligo:

- a) Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico;
- b) Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente, il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni circa gli oneri e le spese ipotizzabili dal momento del conferimento e sino alla conclusione dell'incarico; il professionista deve altresì comunicare al proprio cliente in forma scritta o digitale i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

La norma dispone che il preventivo deve essere anche solo di massima e che deve essere adeguato all'importanza dell'opera nonché analitico.

La congruità del compenso adeguato all'importanza dell'opera ha evidentemente rilievo solo in caso di contestazione successiva laddove in sede giudiziaria l'organo giurisdizionale sarà chiamato a dirimere la controversia sorta tra le parti anche laddove il cliente dovesse eccepire che l'incarico non è stato espletato in modo soddisfacente o completo ma solo parziale.



Il contenuto del preventivo.

Nel preventivo, seppur di massima, in ossequio all'obbligo normativo di analiticità, andranno esplicate le singole prestazioni professionali e tutte le voci di costo per ciascuna di esse, comprensive di spese, oneri e contributi. La circostanza per la quale il legislatore ha ritenuto accettabile anche solo un preventivo di massima fonda la sua ratio in un duplice ordine di ragioni ed esigenze di equilibrio nel sinallagma contrattuale:

- a) Da un lato assolve all'esigenza del cliente di conoscere anticipatamente, seppur in modo approssimativo, l'ammontare delle spese alle quali andrà incontro per l'opera professionale commissionata;
- b) Dall'altro all'esigenza del professionista di non vincolarsi in modo puntuale stabilendo un compenso in relazione ad un impegno professionale i cui contorni non sono del tutto definibili al momento dell'accettazione dell'incarico.

L'ipotesi del preventivo di massima, dunque, dovrà riferirsi a quelle ipotesi in cui non è possibile individuare al momento del conferimento dell'incarico, con precisione, il compenso, poiché mancano alcuni elementi che solo nel corso della prestazione professionale diverranno disponibili.

E' tuttavia indispensabile, per l'assolvimento degli obblighi normativi in tema di preventivo seppur di massima, individuare al momento del conferimento dell'incarico, il perimetro lavorativo da affrontare in modo che si abbia di esso almeno una cognizione generale, con tanto di indicazione di massima del compenso e dei costi per ciascuna prestazione ivi contenuta.

Dal punto di vista giuridico, la proposta contenuta nel preventivo di massima è vincolante per il professionista che dovrà attenersi al corrispettivo indicato. Potrà, tuttavia, modificarlo ma solo entro un margine ragionevole e solo se, rispetto al momento in cui è stato redatto, si sono verificate circostanze "non prevedibili" che giustificano la modifica dell'ammontare del compenso preventivato al momento del conferimento dell'incarico.

E' chiaro che in tal caso, laddove sopravvenienze non prevedibili determinino la necessità di modificare il compenso preventivato, andrà informato il cliente al quale va inviato nuovo preventivo ed il cliente ha la possibilità di accettarlo o di recedere al contratto, come previsto dal citato articolo 2237 c.c.

Dal punto di vista della coercibilità delle obbligazioni pecuniarie a carico del cliente in caso di preventivi di massima, stante appunto la loro natura



approssimativa, appare più opportuno, con uno sguardo all'eventuale fase di recupero coattivo del relativo credito, redigere, laddove sia possibile, direttamente un contratto di incarico con la specifica determinazione del compenso e dei costi ipotizzabili al momento della redazione dello stesso e con l'inserimento di clausole che vedremo meglio nei dettagli infra, a tutela del professionista, quali quella risolutiva espressa in caso di inadempimento all'obbligo di pagamento del compenso cos' come frazionato nelle varie fasi di espletamento dell'incarico.

L'azione di accertamento del credito derivante da preventivo di massima poi modificato nell'ammontare del compenso in ragione di sopravvenienze non ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico, potrebbe favorire contestazioni da parte del cliente ed inficiare la sussistenza di quella prova scritta del credito, presupposto per l'ottenimento della tutela monitoria.

Non vi sono in ogni caso portati normativi contrari alla modificabilità del preventivo di massima.

Il contratto di incarico.

Come detto, il preventivo costituisce solo una proposta redatta dal professionista sulla base di una valutazione unilaterale operata dallo stesso ed in base a quanto ipotizzabile al momento del conferimento dell'incarico ed a quanto allo stesso riferito o richiesto dal cliente.

Poichè divenga contratto e determini l'instaurazione di vincoli negoziali coercibili, è necessario che lo stesso venga accettato espressamente o per fatti concludenti, ovvero che venga fatta seguire alla sua consegna, la stipula di un vero e proprio contratto di conferimento di incarico.

E' prassi, date le inevitabili carenze di disciplina del preventivo di massima, far seguire a detta indicazione, la sottoscrizione di un contratto più articolato nel quale, oltre che la previsione del compenso, verranno inserite tutta una serie di clausole contrattuali.

Esemplificativamente, i profili essenziali del contenuto del contratto saranno i seguenti, ai quali spesso si affiancano ulteriori elementi e clausole a tutela della certezza del rapporto ed a garanzia del credito del professionista.

Partiamo dal contenuto essenziale del contratto:

- a) Il primo elemento è la descrizione il quanto più analitica possibile delle prestazioni nelle quali si estrinseca l'incarico professionale affidato, ovvero l'oggetto dell'incarico professionale nonché il grado di complessità dello stesso.
- b) Il valore dell'opera



- c) Segue l'indicazione del compenso per ciascuna delle prestazioni indicate o delle fasi di espletamento dell'incarico (preliminare, di progettazione di massima, progettazione definitiva, progetto esecutivo, direzione lavori, collaudo etc.).
E' indispensabile l'indicazione, quantomeno in percentuale, degli oneri accessori di natura previdenziale e fiscale (Iva e Cassa previdenza).
- d) L'indicazione analitica degli obblighi a carico del cliente e di quelli a carico del professionista;
- e) La previsione di termini per l'adempimento delle rispettive obbligazioni contrattuali:
 - a. Termini esplicitamente indicati per il pagamento del compenso frazionato in vari acconti e che debbono essere esplicitati in una certa data, con carattere di essenzialità nelle intenzioni delle parti;
 - b. Termini per l'adempimento dell'opera da parte del professionista, con previsione dei termini per l'inizio e la fine delle prestazioni professionali relative a ciascun incarico o fase di esso.Vedremo in seguito l'importanza dal punto di vista dell'accertamento giudiziale degli eventuali inadempimenti ed in relazione a clausole risolutive espresse di prassi previste a tutela del professionista.
- f) L'espressa facoltà per il Professionista di valersi nell'espletamento dell'incarico, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o di personale dipendente;
- g) Previsione di clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento da parte del cliente o del professionista;
- h) Disciplina del diritto di recesso con esplicita indicazione degli obblighi di corresponsione del compenso per l'opera prestata fino al momento dell'esercizio del recesso stesso, in forza di quanto disposto dall'art. 2237 c.c. e delle modalità di esercizio dello stesso;
- i) Indicazione della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale;
- j) Informative in ordine agli adempimenti normativi in tema di privacy ed antiriciclaggio.

Per l'osservanza degli obblighi normativi in tema di contenuto minimo del preventivo di massima, così come disciplinato dall'art. 9 comma 4 citato, occorre che la proposta di affidamento di incarico e preventivo o c.d. lettera d'incarico, contengano i seguenti elementi e la seguente disciplina, clausole indispensabili:



- a) Oggetto e grado di complessità dell'incarico;
- b) Compenso ed oneri ipotizzabili;
- c) Recesso;
- d) Estremi della polizza professionale.

N.B. Sia nel preventivo di massima ed ancor più nel contratto di incarico è indispensabile descrivere in maniera il più esaustiva ed analitica possibile le prestazioni specifiche oggetto dell'incarico al fine di circoscrivere l'ambito dell'incarico professionale anche ai fini della limitazione a dette prestazioni delle eventuali ipotesi di responsabilità professionale.

Mancato assolvimento dell'obbligo di preventivo scritto e regime sanzionatorio.

Sanzioni civilistiche

Come accennato, la disposizione normativa introdotta al comma 4 dell'art. 9 sull'obbligo di preventivo, quantomeno di massima, non contiene alcuna sanzione per il caso di mancata consegna del preventivo al cliente all'atto del conferimento dell'incarico.

Dunque la violazione dell'obbligo di preventivare i costi della prestazione oggetto di incarico non determina alcuna conseguenza per la liquidazione del compenso. Non è infatti prevista alcuna sanzione civilistica che infici il contratto d'incarico professionale.

Va quindi escluso che la mancata consegna del preventivo scritto possa comportare la nullità o l'annullabilità del contratto o la non debenza del compenso stesso.

Purtuttavia, essendo previsto un preciso obbligo in capo al professionista, palesemente non rispettato, in contenzioso, il Giudice, a cui è demandato il giudizio di accertamento del credito da compenso professionale, potrebbe quantificare detto compenso applicando i parametri tabellari nella loro misura minima.

Si ricorda infatti che secondo il disposto di cui all'art. 1 comma 6 del D.M. 140/2012 *"L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'art. 9 comma 4 terzo periodo del d.l. 1 del 2012,costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso"*.

Il Professionista incontrerebbe inoltre difficoltà nell'assolvimento dell'onere della prova dovendo dimostrare sia la effettiva prestazione svolta che resistere all'eventuale pretesa del cliente di applicare compensi in misura minore a quella effettivamente pattuita laddove riseca a provare l'esistenza di accordi



verbali in forza dei quali dimostri la minor misura del compenso o addirittura la gratuità della prestazione. Ricordiamo che esiste nel nostro ordinamento una presunzione di onerosità del contratto di prestazione d'opera intellettuale che può tuttavia essere superata dalla prova di patto contrario che, non necessariamente, deve rivestire la forma scritta

Chiaramente, stanti i precisi limiti alla prova testimoniale avente ad oggetto il contenuto di un contratto, lo stesso dovrebbe trovare almeno un principio di prova scritta per poter essere ammissibile.

Lo scenario che si può configurare in mancanza di preventivo scritto accettato dal Cliente o di contratto di incarico è quello della contestazione da parte di quest'ultimo, successivamente alla conclusione dell'incarico, dell'importo richiesto dal professionista.

In questo caso sarà il Giudice a dover accertare, sulla scorta degli elementi istruttori fornitigli, il giusto compenso spettante al professionista, posto che, come noto, le tariffe professionali sono a tutti gli effetti abrogate e per la determinazione giurisdizionale di detti compenso il Giudice dovrà far ricorso ai parametri contenuti per i professionisti dell'area tecnica (agrotecnico, architetto, ingegnere, biologo, chimico, agronomo, forestale, geometra e geometra laureato, geologo, perito agrario, perito industriale e tecnologo alimentare).

Le dinamiche di determinazione del compenso in assenza di contrattualizzazione o preventivo verranno diffuse nel prosieguo.

Non può non evidenziarsi l'opportunità di procedere, a tutela delle ragioni creditorie del professionista, alla stipula di un articolato e puntuale contratto di incarico laddove, in forza dell'autonomia contrattuale, le parti potranno stabilire compensi professionali ben maggiori e più conformi alla difficoltà della prestazione di quelli che verrebbero liquidati dal Giudice in applicazione dei parametri ministeriali di cui al D.M. 140/2012.

Sanzioni disciplinari

La legge di conversione ha eliminato il passaggio presente nel decreto legge con il quale veniva previsto che : "L'inottemperanza di quanto disposto con il presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista".

Pertanto in base alla norma istitutiva dell'obbligo di consegna del preventivo scritto, non vi è sanzione neppure disciplinare.



Tuttavia l'inottemperanza a detto obbligo può determinare, come nel caso degli ingegneri, conseguenze di natura deontologica.

Nella specie, il nuovo codice deontologico degli ingegneri, prevede all'art. 11 l'obbligo di *"definire con chiarezza al momento dell'affidamento dell'incarico e di pattuire il compenso con il committente rendendo noto il grado di difficoltà della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso"*.

Ed ancora al comma 3: *"La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 c.c. e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi"*.

La violazione dei suddetti espressi obblighi deontologici determina, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 22, l'applicazione all'ingegnere inadempiente di una sanzione disciplinare comminata a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale.

Clausole contrattuali a tutela del credito da prestazione d'opera e della posizione giuridica del professionista

Passeremo ora in rassegna talune clausole contrattuali o da inserire nel preventivo di massima, a tutela della posizione negoziale del professionista e del credito da compenso professionale dello stesso, che si rinvergono nella prassi contrattuale e che appare opportuno inserire anche al fine di agevolare le dinamiche giudiziali di accertamento del credito e di assolvimento dell'onere della prova.

Partiremo da talune clausole da inserire nel preventivo di massima e che consentono di poter modificare l'ammontare del compenso ivi indicato laddove ci siano sopravvenute difficoltà nell'espletamento dell'incarico, non preventivabili al momento dell'affidamento dello stesso in base agli elementi noti resi dal cliente.

NEL PREVENTIVO O LETTERA D'INCARICO – PROPOSTA CONTRATTUALE.

1...." Con la presente si preventiveranno gli oneri a Suo carico quale compenso per l'attività che sarà espletata e ad oggi ipotizzabile sulla base dei dati da Lei fornitici e per l'incarico descritto in oggetto e che Lei intende affidare al sottoscritto"

2... " Il presente preventivo deve intendersi suscettibile di modifiche in aumento a seguito delle sopravvenute esigenze di ulteriori prestazioni rispetto a quelle descritte nell'oggetto



dell'incarico e funzionali all'espletamento dello stesso nonché qualora le prestazioni siano maggiormente complesse rispetto a quelle ad oggi ipotizzabili".

3... " Nel caso in cui l'incarico professionale dovesse essere revocato per cause non imputabili al sottoscritto ingegnere, dovrà essere corrisposto il compenso per le prestazioni effettivamente eseguite sino al momento del ricevimento della comunicazione di revoca dell'incarico e, comunque, in misura proporzionale alla parte di incarico già espletato, sulla base di quanto analiticamente indicato nelle voci che compongono il preventivo contenuto nella presente proposta di affidamento di incarico".

4..." Una volta che siano state rese le prestazioni oggetto dell'incarico per cui è preventivo entro i termini stabiliti, eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero essere richieste dal committente dovranno formare oggetto di separato accordo contrattuale sulla base di nuovo preventivo".

NEL CONTRATTO DI INCARICO

1.... SULLA CONGRUITA' DEL COMPENSO

"il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente in ragione dell'incarico professionale conferito e liberamente determinato. Il cliente dichiara di esser consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili;

2....SULL'AVVALIMENTO DELL'OPERA DEI COLLABORATORI

"Nello svolgimento della propria attività di consulenza il Professionista sarà libero di utilizzare, sotto la propria direzione e responsabilità, propri collaboratori o di avvalersi della collaborazione di professionisti esterni specializzati".

3... CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Con la clausola risolutiva espressa, i contraenti convengono che il contratto si risolverà nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

La clausola risolutiva espressa non comporta lo scioglimento automatico del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, l'accertamento circa l'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa.

"Le parti convengono espressamente che l'inadempimento dell'obbligazione di ..., entro il termine del ..., comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora. A tal fine, la parte, entro ... dalla scadenza del



suddetto termine, dovrà comunicare alla parte inadempiente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa a mezzo lettera raccomandata a./r. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il contratto si intenderà risolto di diritto”.

Laddove non si possa valersi di clausola risolutiva espressa per mancato inserimento della relativa clausola, occorrerà, al fine della corretta determinazione degli inadempimenti imputabili al cliente e per i conseguenti utilizzi in sede giudiziale, inserire una clausola che contempra le modalità di trasmissione della diffida ad adempiere.

“ In caso di mancato adempimento da parte del Cliente dell’obbligo di pagamento del compenso professionale nei termini pattuiti, il Professionista potrà inviare al cliente inadempiente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., una diffida ad adempiere al pagamento entro quindici giorni, con espresso avvertimento che in difetto il contratto si intenderà senz’altro risolto per grave inadempimento del committente. Decorso detto termine in difetto di adempimento dell’obbligazione, il contratto è risolto di diritto, con ogni conseguente diritto, anche risarcitorio, in capo al professionista”.

4. RECESSO.

“Il Professionista può recedere dal presente contratto per giusta causa ed in caso di esercizio di recesso da parte del professionista, questi ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’opera svolta. Il mancato adempimento degli obblighi previsti a carico del Cliente nel presente contratto, costituisce, per espressa pattuizione ed accettazione delle parti, giusta causa di recesso.

Il diritto di recesso dal presente contratto deve essere esercitato dal Professionista in modo da non recare pregiudizio al Cliente e dando a quest’ultimo comunicazione del recesso per iscritto, a mezzo posta raccomandata A/R o a mezzo PEC, con un preavviso di almeno quindici giorni.

Il Cliente può recedere al presente contratto in ogni momento, revocando al Professionista il mandato conferito, senza obbligo alcuno di motivazione. In tal caso il Cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso per l’opera già svolta”.

5. LA PECULIARITA’ DEL RECESSO O DIMISSIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Va segnalata la peculiarità dell’istituto del recesso da parte del Direttore dei Lavori.

Come tutti i professionisti, il Direttore dei Lavori, soggiace agli obblighi previsti dall’art. 2237 c.c. il quale, come detto, recita al comma 3: *“il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Cliente”.*

Nel caso degli ingegneri non vi è altrettanta previsione contenuta nel vigente codice deontologico a differenza di quel che accade per gli Architetti nel cui codice deontologico all’art. 29 è contenuta la seguente disposizione: *“Il Professionista... in caso di rinuncia all’incarico, deve dare al committente un preavviso e deve metterlo in condizione di non subire pregiudizio”.*

Per effetto delle predette disposizioni, la rinuncia all’incarico, atto con il quale il professionista unilateralmente il contratto in essere con il proprio cliente, se supportato da “giusta causa” può



dunque sempre essere legittimamente esercitato con l'avvertenza, al fine di non incorrere in un illecito civile ed eventualmente disciplinare, e dare al cliente un adeguato preavviso.

Delle proprie dimissioni poi il professionista dovrà poi dare immediata comunicazione al Comune. Detta comunicazione non è necessaria per perfezionare l'interruzione dell'incarico che opera sin dal momento in cui il recesso è portato a conoscenza del cliente, ma è comunque dovuta per correttezza professionale e per non incorrere nella responsabilità dei confronti della pubblica amministrazione verso cui vige l'obbligo di informazione della cessazione di un ruolo che, in precedenza, il professionista aveva dichiarato alla stessa di ricoprire.

Mentre l'ingegnere o architetto non hanno nessun obbligo nei confronti della p.a. di indicare altro tecnico che gli subentri in quanto è onere del committente indicarlo ed è facoltà dello stesso sceglierne uno di propria fiducia.

La comunicazione che occorrerà effettuare alla pubblica amministrazione è poi quella di cambio del Direttore Lavori e che dovrà essere sottoscritta sia dal titolare della pratica edilizia o del titolo abilitativo che dal D.L. entrante e da quello uscente.

La giurisprudenza della Cassazione Penale, in tema di reati edilizi, ha peraltro evidenziato a più riprese che *il Direttore dei Lavori riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate da eventuali abusi edilizi perpetrati, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico previsti dall'art. 29 Testo Unico Edilizia, sempre che il recesso dalla direzione lavori sia stato tempestivo, ovvero sia intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia evadnziato in modo obiettivo, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le direttive impartite erano state disattese o violate. Proprio per la posizione di garante assunta dal direttore dei lavori e per il suo precipuo obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, questi risponde penalmente anche allorchè si disinteressi dei lavori, pur senza formalizzare, o formalizzando in ritardo, le proprie dimissioni"* (Cass. Pen. 23129 del 14.6.2007; Cass. Pen. N. 34376 del 10.05.2005).

ART. 29 COMMA 2 dpr 380/2001

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

6. PROPRIETA' INTELLETTUALE

"Le parti si danno reciprocamente atto che la proprietà intellettuale ed i diritti d'autore relativi ai progetti sono, per legge, riservati all'autore anche dopo il pagamento del compenso da parte del committente, che rilascia sin d'ora con la sottoscrizione del presente contratto, anche per i propri eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, ampio consenso alla pubblicazione di fotografie e rappresentazioni dell'opera, rinunciando ad ogni corrispettivo o indennità. Il committente sarà tenuto a citare il nome dell'autore in tutti i casi in cui intendesse pubblicare o rendere comunque di pubblico dominio l'opera".



7. GARANZIE PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL COMPENSO.

E' consigliabile, soprattutto laddove la committenza sia costituita da società ed in particolare da srl patrimonialmente non molto solide, prevedere già nel contratto di conferimento di incarico la costituzione di garanzie per il pagamento del compenso da rilasciarsi o nella forma della garanzia personale da parte di soggetto persona fisica, magari un socio o un familiare di un socio, solvibile ovvero mediante la costituzione contestuale notarile di garanzia reale ipotecaria su bene capiente.

Altra forma di garanzia anomala che nella prassi si riscontra è quella del rilascio di assegni o cambiali post datate a garanzia di pagamenti frazionati.

In questi casi occorre ricordare che detti titoli ed effetti, laddove possa essere poi data dal debitore la prova della post-datazione e del rilascio a garanzia (spesso viene appuntato direttamente sul titolo con la locuzione " a garanzia") non potranno costituire titolo esecutivo sulla scorta del quale procedere, previo precetto, all'esecuzione del credito.

Pertanto, laddove si vogliano azionare i crediti portati da tali effetti, occorrerà comunque munirsi di decreto ingiuntivo che verrà verosimilmente concesso già esecutivo e sulla scorta di questo procedere ad intimare pagamento con atto di precetto.

8.. CESSIONE DEL CREDITO

E' consigliabile, al fine di dotare il committente della relativa facoltà, inserire una clausola con la quale le parti pattuiscono la cedibilità del credito da compenso professionale derivante dal contratto d'incarico.

Questo consente al professionista di poter disporre di detto credito cedendolo a propri creditori sia pro soluto che pro solvendo, senza alcun potere di veto del debitore ceduto, il quale chiaramente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al cedente.

Si ricorda che laddove la committenza sia una pubblica amministrazione, in base al portato normativo di una risalente disposizione ancora vigente per poter cedere il credito il Professionista necessita dell'autorizzazione della p.a. debitrice ceduta da acquisirsi per iscritto.

E' consigliabile stabilire sempre pagamenti del compenso pattuito per l'incarico in misura frazionata in base alle varie fasi di esecuzione dell'opera e dell'incarico, con previsione di acconto di misura importante pari al 30-40% dell'intero compenso, anche al fine di saggiare la serietà degli intenti del committente.

INFINE: OPPORTUNITA' DI RICONOSCIMENTO TITOLATO DEL DEBITO DA COMPENSO PROFESSIONALE IN CASO DI MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI INCARICO O DI PREVENTIVO ACCETTATO.



Determinazione del compenso in assenza di contratto e/o preventivo.

Abbiamo già affrontato il tema dell'opportunità di redigere analitico contratto di conferimento dell'incarico con previsione analitica delle prestazioni e che costituisce titolo negoziale tra le parti in forza del quale è possibile ottenere tutela monitoria del credito da compenso professionale da esso riveniente, attesa la natura di prova scritta riferibile a siffatto contratto ai fini dell'ottenimento dell'emissione di un decreto ingiuntivo a carico del cliente inadempiente.

Analizziamo ora la diversa ipotesi in cui non sia stato stipulato alcun contratto ne accettato alcun preventivo di massima.

In questi casi soccorre il portato normativo dell'art. 2233 c.c., pur ricordato con l'abrogazione delle tariffe professionali ad opera del citato art. 9 del D.L. 1 del 2012 il quale abrogandole ha stabilito che per la liquidazione giudiziale dei compensi il giudice dovrà fare riferimento a parametri ministeriali, fissato con decreto per le diverse categorie professionali.

Il portato dell'art. 2233 recita: *" Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal Giudice.*

L'inciso *" sentito il parere dell'Associazione professionale alla quale il professionista appartiene"* è stato abrogato dal citato D.L. 1 del 2012 che ha soppresso le tariffe".

Pertanto non è più indispensabile ai fini del recupero giudiziale del compenso professionale, l'ottenimento del visto di congruità che gli ordini erano soliti rilasciare a sostegno, spesso, della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo.

In buona sostanza, per il combinato disposto dell'art. 2233 e dell'art. 9 D.L. 1 del 2012, non operando più le abrogate tariffe, in caso di mancata stipula di contratto di incarico e di espressa pattuizione sul compenso, lo stesso sarà determinato dal Giudice facendo riferimento ai parametri ministeriali e, nella specie, a quelli contenuti per la categoria dei Professionisti dell'Area Tecnica, nel D.M. 140/2012



I criteri applicati dalla giurisprudenza per la quantificazione del compenso

La giurisprudenza della Cassazione ha subito posto in evidenza, sin dall'indomani della abrogazione delle Tariffe professionali, il carattere residuale della determinazione giudiziale del compenso sulla scorta dei parametri ministeriali, rispetto al compenso pattuito tra le parti.

Vedremo di seguito quali sono i parametri e le fonti normative nelle quali sono contenuti, sia quelli per la determinazione del compenso per l'opera prestata committenze private sia quelli per le procedure di gara negli appalti pubblici.

In particolare è stato ritenuto:

Cass. n. 1900/2017

Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale.

Cass. n. 23893/2016

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.

Cass. n. 236/2011



In tema di compenso spettante all'avvocato, l'acquisizione del parere dell'ordine professionale è obbligatoria soltanto nel procedimento d'ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636, primo comma, c.p.c., quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, né dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti. Ne consegue che il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice.

Cass. n. 6224/2002

Il credito del professionista per il compenso spettantegli in ragione dell'attività svolta nell'esecuzione di un contratto d'opera ex artt. 2230 e ss. c.c. è di valuta, e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto dell'inadempimento del cliente; esso dà luogo, in caso di mora, alla corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova di danno, mentre, ai fini del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a norma del secondo comma dell'art. 1224 c.c., incombe sul creditore un onere quantomeno di allegazione, che consenta al giudice di merito di verificare se, tenuto conto delle qualità personali del creditore e dell'attività dallo stesso in concreto esercitata, il particolare danno allegato (quale, ad esempio, quello derivante dall'impossibilità di attuare specifici investimenti programmati od di procurarsi denaro a condizioni particolarmente vantaggiose), possa essersi verosimilmente prodotto.

Cass. n. 3024/2002

Il professionista che agisca nell'ordinario giudizio di cognizione per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso, senza potersi giovare della parcella da lui stesso unilateralmente proposta, essendo questa priva, in detta sede, di rilevanza probatoria.

Cass. n. 247/2001



Quando un contratto d'opera professionale concluso da un ingegnere con un comune prevede l'alternativa tra il pagamento del compenso secondo tariffa ovvero la prestazione gratuita dell'attività professionale in caso di mancato finanziamento dell'opera si è fuori dall'ipotesi della violazione dei minimi tariffari e si versa nella fattispecie della prestazione gratuita dell'attività professionale. La rinuncia al compenso è valida tra le parti e non può, dunque, ritenersi in sé; cioè automaticamente, suscettibile di rilievo disciplinare, occorrendo invece che il comportamento del professionista, per la particolarità del caso concreto, sia idoneo ad incidere negativamente sulle norme di deontologia professionale

Cassazione civile, sez. un., 12/10/2012, n. 17406 [Vedi sentenza](#)

- Reputa il collegio che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 d.m. 20 luglio 2012 n. 140 un' interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.

Cassazione civile, sez. II, 19/12/2017, n. 30529 [Vedi sentenza](#)

Spese processuali e compensi dei professionisti, applicabilità dell'art. 9, c. 2, d.l. 1/2012

Spese giudiziali in materia civile - Liquidazione - In genere.

In tema di spese processuali, agli effetti dell'[art. 41 del d.m. n. 140 del 2012](#), il quale ha dato attuazione all'[art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012](#), conv. con modif. dalla [l. n. 27 del 2012](#), i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio.



**Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2016, n. 241 [Vedi sentenza](#)
Disposizione temporale della riforma dei compensi professionali**

- In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 d.m. 20 luglio 2012 n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, comma 2, d.l. n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprendensiva di 'compenso' la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.

Nel settore privato

Nel settore privato la normativa di riferimento, contenente i parametri per la liquidazione giudiziale del compenso dei professionisti dell'Area Tecnica resta il D.M. n. 140/2012.

Capo V

Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica

ARTICOLO N.33

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

ARTICOLO N.34

Parametri generali per la liquidazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'[articolo 33](#) e' stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;
- b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;
- c) la complessita' della prestazione, definita parametro «G»;
- d) la specificita' della prestazione, definita parametro «Q».



ARTICOLO N.35

Costo economico dell'opera

1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», e' individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori gia' eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.

2. Il parametro base «P» e' determinato mediante l'espressione:

$$P=0,03+10/V \quad 0,4$$

applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.

ARTICOLO N.36

Complessita' della prestazione

1. La complessita' della prestazione, parametro «G», e' compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessita' ridotta, e un livello massimo, per la complessita' elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.

2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale puo' aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

ARTICOLO N.37

Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :

- a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilita';
- b) progettazione;
- c) direzione esecutiva;
- d) verifiche e collaudi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:

- a) edilizia;
- b) strutture;
- c) impianti;
- d) viabilita';
- e) idraulica;
- f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
- g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;



h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;

i) territorio e urbanistica.

3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.

4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, e' liquidato per analogia.

ARTICOLO N.38

Consulenze, analisi ed accertamento

1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, e' liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

ARTICOLO N.39

Determinazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» e' determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita' delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q»

corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP=V \times G \times Q \times P$$

Nei lavori pubblici

Nelle procedure di gara per l'affidamento di incarichi professionali per appalti pubblici, occorre aver riguardo ai parametri a:

DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 31 ottobre 2013 n.143 (in Gazz. Uff., 20 dicembre 2013, n. 298). - Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.

ARTICOLO N.2

Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

b) parametro «G», relativo alla complessita' della prestazione;

c) parametro «Q», relativo alla specificita' della prestazione;



d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ARTICOLO N.3

Identificazione e determinazione dei parametri

1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, e' individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo e' corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;
2. Il parametro "G", relativo alla complessita' della prestazione, e' individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata;
3. Il parametro "Q", relativo alla specificita' della prestazione, e' individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente regolamento;
4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, e' dato dall'espressione:

$$P=0,03+10/V0,4$$

5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000,00 il parametro "P" non puo' superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.

ARTICOLO N.4

Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente articolo 3, e' determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita' delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita' della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP= \sum (V \times G \times Q \times P)$$

ARTICOLO N.5

Spese e oneri accessori

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori e' stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 e' determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 e' determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.



ARTICOLO N.6

Altre attivita'

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.

2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonche' del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

- a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);
- b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);
- c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).

ARTICOLO N.7

Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:

- Pianificazione e programmazione;
- Attivita' propedeutiche alla progettazione;
- Progettazione;
- Direzione dell'esecuzione;
- Verifiche e collaudi;
- Monitoraggi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:

- Edilizia;
- Strutture;
- Impianti;
- Infrastrutture per la mobilita';
- Idraulica;
- Tecnologie della Informazione e della Comunicazione;
- Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralita', Foreste;
- Territorio e Urbanistica.

T.A.R. Campobasso, (Molise), sez. I, 24/02/2015, n. 71 [Vedi sentenza](#)

Parti:

Ordine Architetti prov. Campobasso e altro **C.** Com. Boiano ed altro

Fonti:

Redazione Giuffrè amministrativo 2015



Classificazione:

- [PUBBLICA AMMINISTRAZIONE \(P.A.\) - Contratti della P.A. - - procedura di gara](#)
- **Pubblica amministrazione - Contratti della p.a. - Procedura di gara - Tariffe professionali - Ingegneria e architettura - Abrogazione - Effetti per le stazioni appaltanti - Individuazione.**

Con l'entrata in vigore dell'art. 9, d.l. 4 gennaio 2012 n. 1, convertito nella l. 24 marzo 2012 n. 27, è stata ufficialmente disposta l'abrogazione delle tariffe professionali, con la conseguenza che sono venuti a mancare i parametri di riferimento per individuare e determinare i corrispettivi da porre a base di gara per i servizi professionali e tecnici di architettura e ingegneria e il riferimento ai corrispettivi predeterminati con d.m. o alle tariffe professionali ultrattive costituisce una facoltà e non un obbligo per le stazioni appaltanti, ma fermo restando che detti compensi devono essere congrui e non irragionevolmente bassi.

Mezzi di tutela giudiziale del credito e recupero coattivo

Tutela monitoria

La tutela monitoria consente di adire l'autorità giudiziaria per l'ottenimento di un decreto di ingiunzione al pagamento delle somme vantate a titolo di compenso professionale per l'opera prestata.

Il giudizio si instaura con ricorso da depositarsi in via telematica corredato della documentazione dalla quale risulti la prova scritta del credito e che costituisce presupposto indefettibile per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo.

Una volta emesso, il decreto deve essere notificato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla sua emissione ed il debitore ingiunto ha termine di giorni 40 dall'avvenuta notifica allo stesso, per proporre opposizione al decreto ingiuntivo ed alle ragioni creditorie con il medesimo riconosciute.

Il giudizio di opposizione si instaura con atto di citazione da notificarsi alla parte creditrice presso il procuratore costituito nel domicilio eletto nella fase monitoria.

Detto giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza del credito nella misura di cui al decreto ingiuntivo o in altra diversa misura.

Il decreto ingiuntivo può essere dotato della c.d. provvisoria esecutorietà nelle more del termine per la sua opposizione e del giudizio di opposizione pendente.

I presupposti codicistici per la concessione dell'esecutività immediata del decreto sono contenuti nella disposizione di cui all'art. 642 c.p.c. in forza



del quale: "[I]. Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto [[186-ter](#)², [655](#)] e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione [[645](#), [649](#)].

[II]. L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; (1) il giudice può imporre al ricorrente una cauzione [[119](#); [86 att.](#)].

[III]. In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'[articolo 482](#) [[186-ter](#)²]."

La prova scritta

• **ARTICOLO N.633**

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.

- **[I].** Su domanda [[638](#)] di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili [[639](#)], o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente [[637](#)] pronuncia ingiunzione di pagamento [[658](#)¹] o di consegna [[186-ter](#)¹]:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta [[634](#), [635](#)];

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo [[636](#)¹];

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata [[636](#)¹].

[II]. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione [[1353 ss. c.c.](#)], purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione [[1359 c.c.](#)] (1).

Orbene, laddove sia stato stipulato contratto di conferimento di incarico professionale o preventivo accettato nel quale vengono analiticamente indicati i compensi per le prestazioni, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo sarà sufficiente produrre il



contratto o preventivo e documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni per le quali si reclama compenso.

Se non c'è contratto o pattuizione del compenso.

A distanza di anni dall'abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. 1/2012, permangono ancora oggi diversi dubbi circa i presupposti per richiedere un decreto ingiuntivo per crediti di natura professionale, così come controversa appare la necessità del preventivo visto della parcella da parte della competente associazione.

L'art. 9 del D.L. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, con contestuale abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviavano a dette tariffe.

In ordine alla necessità di recuperare un credito di natura professionale, ci si è immediatamente posti il problema delle relative modalità procedurali, in particolare quanto alla procedura ingiuntiva e al preventivo visto da parte del competente ordine.

In linea generale, la giurisprudenza di merito ha chiarito che la citata norma ha comportato anche l'abrogazione dell'art. 2233 comma 1 c.c., nella parte in cui questa prevedeva, ai fini della determinazione del compenso del professionista, l'acquisizione giudiziale del parere dell'associazione di categoria, nonché dell'art. 636 c.p.c. (si vedano, in particolare, Trib. Varese 11 ottobre 2012; Trib. Verona 25 settembre 2013).

Di conseguenza, secondo la giurisprudenza consolidatasi progressivamente, integrano la prova scritta, idonea ex art. 633 co. 1 n. 1 c.p.c. per l'emissione di un decreto ingiuntivo, l'accordo scritto tra il professionista e il cliente, nonché il preventivo redatto in forma scritta.

Il problema di fondo, a questo punto, nasce in ragione delle differenti categorie professionali di appartenenza e delle prese di posizione da parte dei rispettivi ordini professionali, con sviluppi procedurali eterogenei che non hanno permesso di pervenire, ancora ad oggi, ad una soluzione univoca della problematica.

Per quanto riguarda la categoria professionale degli avvocati, il CNF, con parere del 23.10.2013, ha rilevato che il D.L. 1/2012 ha comportato l'abrogazione delle tariffe professionali, ma non ha invece abrogato la norma di cui all'art. 636 c.p.c. che richiede necessariamente il parere del competente ordine circa l'adeguatezza del compenso richiesto al cliente, nel caso in cui il legale voglia ottenere un decreto ingiuntivo (cosiddetto "opinamento").

E' evidente, dunque, che tale parere, avallato da alcune sentenze di merito (da ultimo, Trib. Milano 13 gennaio 2016), si pone in contrasto con l'interpretazione fornita sul punto dall'originaria giurisprudenza; la conseguenza pratica per un avvocato che intenda recuperare un credito professionale è la possibilità di avvalersi della procedura ingiuntiva,



previo visto di opinamento della parcella da parte del proprio COA di appartenenza, ovvero fornendo come prova ex art. 633 c.p.c. l'accordo sottoscritto con il cliente.

Vale la pena ricordare che, oltre alla procedura ingiuntiva alle sopra indicate condizioni, il legale può azionare la propria pretesa attraverso il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., di cui al D. Lgs. n. 150/2011, oppure attraverso rito ordinario di cognizione; quest'ultima possibilità, però, sembra essere avversata da una parte della giurisprudenza che, seguendo quanto statuito da Cass. n. 4002/2016, non riconosce la possibilità di far valere la propria domanda con rito ordinario, con obbligo del giudice, in tale caso, di convertire il rito da ordinario a sommario ex art. 702 bis c.p.c.

Venendo ora alle altre categorie professionali, si evidenzia una netta diversità con quanto sopra indicato, dato che la procedura ingiuntiva basata su parcelle vidimate parrebbe non essere più contemplata: in sostanza, viene in questo caso fatta valere l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui l'abrogazione delle tariffe professionali ha comportato l'abrogazione dell'art. 2233 co. 1 c.c. e dell'art. 636 c.p.c.

Residuerrebbe, in tal caso, la possibilità di richiedere il proprio credito, con procedura ingiuntiva, fornendo la prova scritta di un accordo intercorso con il cliente, correlato dal preventivo.

Ulteriore differenziazione emerge dalle diverse prese di posizione, sul punto, delle rispettive associazioni professionali.

Il Collegio dei Geometri non ritiene più sussistente la necessità / possibilità di vidimare parcelle e di emettere pareri di congruità in favore dei propri iscritti, i quali, a questo punto, possono unicamente fornire prova scritta dei compensi pattuiti con il cliente al momento del conferimento d'incarico.

Per quanto attiene a commercialisti ed esperti contabili, il parere del 12 settembre 2013 del rispettivo Consiglio si pone in linea con il provvedimento del Tribunale di Varese, citato letteralmente, escludendo, dunque, che il visto dell'ordine sulla parcella possa legittimare il ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 636 c.p.c.

Diversa posizione assumono, invece, il Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con i rispettivi pareri del 13 marzo 2014 e del 07 agosto 2014, i quali non ritengono abrogata la norma di cui all'art. 636 c.p.c., continuando a prevedere il parere di legittimità sulle parcelle degli iscritti quale condizione necessaria per ottenere un provvedimento ingiuntivo.

In conclusione, dato il frammentario quadro interpretativo di riferimento, assai eterogeneo anche in considerazione delle diverse categorie professionali e delle diverse prese di posizione dei rispettivi organi istituzionali, al fine di ovviare al problema della necessità o meno del preventivo visto della parcella, si consiglia ai professionisti di stipulare con i clienti accordi scritti, comprensivi di preventivo scritto relativo alla prestazione concordata.



Cosa resta degli artt. 633 e 636 c.p.c. dopo l'entrata in vigore dell'art. 9 D.L. 1/2012 (Crescitalia)?

Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. [...] 5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviando alle tariffe di cui al comma 1. [...]

Le risposte della giurisprudenza di merito...

Tribunale Varese sez. I 11 ottobre 2012 L'abrogazione da parte dell'art. 9 l. 24 marzo 2012, n. 27 delle tariffe delle professioni regolamentate ha comportato l'abrogazione anche dell'art. 2233 comma 1 c.c., nella parte in cui prevedeva, ai fini della determinazione del compenso del professionista, l'acquisizione giudiziale del parere dell'associazione professionale nonché dell'art. 636 c.p.c.. Da ciò consegue che, nel nuovo regime dei parametri, integrano la prova scritta, richiesta dall'art. 633 comma 1, n. 1, c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore del professionista intellettuale, l'accordo scritto con il cliente e il preventivo scritto, previsti dall'art. 9 comma 5 l. 24 marzo 2012, n.27.

Tribunale Verona 25 settembre 2013

In tema di tariffe professionali, dovendosi considerare tacitamente abrogata la norma di diritto sostanziale che prevedeva il coinvolgimento dell'associazione professionale nella determinazione del compenso del professionista, si deve ritenere che le disposizioni processuali che di essa costituivano una specifica applicazione abbiano subito la stessa sorte. La valutazione che in precedenza, ai sensi dell'art. 2233 comma 1 c.c., spettava all'associazione professionale, è ora rimessa in via esclusiva all'autorità giudiziaria. Pertanto, i professionisti ai quali si applica la riforma dei parametri, per effetto dell'abrogazione dell'art. 636 c.p.c. e di quella conseguente (e parziale) dell'art. 633 comma 1 n. 2 e 3 stesso codice, non possono più azionare il loro diritto alla riscossione del credito nelle forme del procedimento monitorio puro, ma dovranno fare ricorso a quello fondato su prova scritta, ai sensi dell'art. 633 comma 1 n. 1 c.p.c..

La posizione degli ordini professionali...

→ **C.N.D.C.E.C.**, 12 settembre 2013: esprime un parere sostanzialmente adesivo rispetto alla provvedimento del tribunale di Varese (citato letteralmente) esclude che il parere dell'ordine possa legittimare il ricorso per ingiunzione ex artt. 633-636 c.p.c.; →

Cons. Naz. Consulenti del Lavoro, 13 marzo 2014: non ritiene abrogate le norme in questione e continua a prevedere il parere di legittimità sulla parcella quale condizione sufficiente ex artt. 633-636 c.p.c.; →

Cons. Naz. Ingegneri, 7 agosto 2014: esprime un parere sostanzialmente conforme a quello espresso dal Cons. Naz. Consulenti del Lavoro

La prova scritta: cos'è e quale oggetto deve avere

Tribunale di Milano sez. VII 24 settembre 2013 n. 11774

In materia di ingiunzione, mentre prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c. è qualsiasi documento proveniente dal debitore o da



un terzo che abbia intrinseca legalità, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto, così come il debitore può dimostrare l'insussistenza del preteso diritto del creditore

Tribunale di Milano sez. VII 24 settembre 2013 n. 11774 (conforme a Cass. n. 2924/95) [...] *prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c. è qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere [...]*

Cassazione civile sez. II 11 settembre 2013 n. 20843

Al fine di ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo in tema di contratti con prestazioni corrispettive, l'istante non è tenuto a fornire la duplice completa dimostrazione dell'esistenza dell'obbligazione di cui invoca il soddisfacimento e dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione propria, cui l'esigibilità dell'altra sia subordinata, essendo sufficiente la prova del primo degli indicati effetti, cui si accompagna l'offerta di elementi indiziari in ordine al secondo.

Alcuni esempi: → Contratto professionista-cliente; → Preventivo scritto accettato dal cliente; → Parcella pro forma sottoscritta dal cliente per accettazione e impegno al relativo pagamento; N.B.: quest'ultima, utile ai fini dell'art. 642 c.p.c per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

La prova scritta nel rapporto avvocato-cliente **Alcuni esempi:** → Contratto avvocato-cliente; → Preventivo scritto accettato dal cliente; → Parcella pro forma sottoscritta dal cliente per accettazione e impegno al relativo pagamento; N.B.: quest'ultima, utile ai fini dell'art. 642 c.p.c per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; → Sentenza che preveda la condanna alle rifusioni delle spese a carico della controparte per il caso in cui la controparte non provveda e il cliente, a sua volta, si sottragga al pagamento

Rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.

Rito ordinario di cognizione

Procedura esecutiva